

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 12-05-2010, n. 11437 - Pres. PLENTEDA Donato - Est. BERNARDI Sergio - P.M. FUZIO Riccardo

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Fabbricati destinati all'esercizio del culto e loro pertinenze - Casa sita nei pressi di una chiesa - Rapporto pertinenziale con l'edificio di culto - Presupposti - Destinazione ad abitazione del parroco - Sufficienza - Esclusione - Prova dell'effettiva destinazione - Necessità - Fattispecie

*In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 a favore dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e delle loro pertinenze, **il rapporto pertinenziale tra la chiesa parrocchiale ed una casa sita nei pressi della stessa e destinata ad abitazione del parroco non è desumibile esclusivamente dall'esistenza di un risalente atto di destinazione dell'autorità ecclesiastica, occorrendo altresì una verifica in ordine alla persistenza dell'effettiva destinazione**, in quanto il rapporto pertinenziale può ben essere risolto anche da comportamenti concludenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva tenuto in adeguato conto la circostanza che il parroco aveva trasferito la residenza, sia anagrafica che effettiva, in altro comune da oltre due anni, elementi questi che, salva prova contraria gravante sul contribuente, potevano far ritenere venuto meno il rapporto pertinenziale). (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 30/06/2004)*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Castel D'Aiano ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Bologna che ha confermato la decisione della CTP di annullamento degli avvisi di accertamento ICI 1993 e 1994 notificati alla Parrocchia di (OMISSIS) per le case canoniche adiacenti alla chiesa. L'ente Parrocchia resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune ha notificato gli avvisi sul rilievo che i due immobili abitativi adiacenti alla Parrocchia (OMISSIS), ancorchè destinati a dimora abituale del parroco con decreto dell'Arcivescovo di (OMISSIS), nel periodo in riferimento non vennero utilizzati in conformità alla loro destinazione pertinenziale. avendo il parroco assunto residenza in altra frazione del Comune. Sarebbe in tal modo venuto meno il rapporto di pertinenza con l'edificio di culto, e quindi la ragione di esenzione dall'imposta ICI sancita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. d).

Respingendo la tesi del Comune, la CTR (confermando la analoga decisione della CTP di Bologna) ha osservato che "il vincolo pertinenziale chiesa-canonica, voluto dalle autorità ecclesiastiche, non risulta essere stato revocato e quindi resta in vigore in mancanza di formale revoca. L'utilizzo o meno della canonica come dimora abituale del parroco non è da ritenere rilevante ai fini del rapporto pertinenziale, essendo tale dimora soggetta a variazione per mutevoli esigenze contingenti, che non possono generare un alternarsi di periodi in cui il rapporto pertinenziale esiste a periodi in cui viene a mancare a causa delle suddette esigenze contingenti".

Col ricorso per cassazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che la decisione impugnata costituisce erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. d) perchè afferma l'esistenza del vincolo di pertinenza degli immobili abitativi all'edificio di culto sulla scorta del solo elemento soggettivo costituito dall'atto di destinazione dei beni asserviti compiuto dal titolare del diritto reale (a suo tempo l'Arcivescovo di (OMISSIS)), ancorchè sia

risultato che nella specie non ricorreva l'ulteriore elemento, altrettanto necessario alla configurabilità del rapporto pertinenziale costituito dalla concreta attuale destinazione delle pertinenze a servizio della cosa principale.

Ulteriore profilo di violazione di legge (art. 2697 c.c.) sarebbe implicito nella affermazione che "il vincolo pertinenziale chiesa- canonica, voluto dalle autorità ecclesiastiche. non risulta essere stato revocato", con la quale si sarebbe addossata al Comune la prova che non ricorreva il presupposto della esenzione, la cui positiva ricorrenza spettava invece alla Parrocchia di dimostrare. Si aggiunge che la decisione sarebbe motivata in modo insufficiente e contraddittorio sul punto decisivo della sussistenza del rapporto pertinenziale, mancando di indicare gli elementi che consentirebbero di superare il rilievo che negli anni in riferimento gli immobili non sono stati utilizzati da parte della parrocchia proprietaria.

Il ricorso è fondato.

Non è in questione il costante insegnamento di questa corte per cui "al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale (art. 817 c.c.) sotto il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di un'altra, è necessario che l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa, dovendo le pertinenze servire alla utilità della cosa e non anche a quella meramente personale del dominus della stessa" (6671/1984; 12983/2002; 4599/2006). Ma è incongrua la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto ricorrente nella specie il rapporto di pertinenzialità fra le case di abitazione e la chiesa sulla scorta di un risalente atto di destinazione dell'autorità ecclesiastica senza verificare se negli anni in riferimento quella destinazione fosse stata realizzata. **Nella sua assolutezza, l'affermazione che "l'utilizzo o meno della casa canonica come dimora abituale del parroco non è da ritenere rilevante ai fini del rapporto pertinenziale" non è condivisibile**, perchè il rapporto pertinenziale può essere risolto anche da comportamenti concludenti, ed il fatto che l'abitazione del parroco sia stata trasferita altrove non solo saltuariamente, ma (almeno) per due anni interi, non potrebbe non aver comportato la cessazione della destinazione degli immobili abitativi alla funzionalità dell'edificio di culto se non fosse stata giustificata da circostanze che ne dimostrassero la contingente necessità, e ne escludessero l'implicito significato di negazione della strumentalità verbalmente riaffermata con la contestazione del provvedimento impositivo. **Circostanze che, ponendosi come eccezione rispetto alla valenza probatoria implicita nella mancata utilizzazione degli immobili da parte del parroco, spettava alla Parrocchia di dimostrare.** La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rimessa per nuovo esame, nel quale, sulla scorta delle risultanze processuali, l'illustrato punto decisivo venga adeguatamente motivato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.